



Comune di Budrio
Settore Tributi



**REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE
SANZIONI TRIBUTARIE**

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DELLE FORME AGEVOLATE DI RISCOSSIONE E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Scopo del Regolamento

1. Scopo del presente regolamento è di omogeneizzare l'ordinamento tributario del Comune di Budrio introducendo e aggiornando una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.
2. Nel Regolamento vengono inoltre disciplinati alcuni istituti di carattere generale che mirano ad agevolare gli adempimenti del contribuente in materia di modalità di versamento dei tributi.

Art. 2 – Notazioni terminologiche

1. Nell'ambito del presente Regolamento si intende:
 - per "Comune" si intende il Comune di Budrio;
 - per "Ufficio" l'Ufficio Tributi del Comune di Budrio;
 - per Responsabile del tributo il funzionario individuato dal Comune di Budrio;

Titolo II

Diritto di interpello

Art. 3 – Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente titolo, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'interpello del contribuente in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative dei tributi, per i quali il Comune riveste la qualifica di ente impositore.
2. Tale istituto consente a ciascun contribuente di formulare quesiti all'ente impositore allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata ed alla corretta applicazione della norma tributaria.
3. Il contribuente può interpellare l'ente per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a. l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
 - b. l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi casi incertezze interpretative.

Art. 4 – Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune di Budrio, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti le materie di cui all'art. 3, a condizione che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, sulla corretta qualificazione di fattispecie e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie attinenti al concreto caso prospettato.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali siano state fornite istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale opportunamente pubblicate sul sito internet istituzionale ed all'Albo pretorio dell'ente. In tale evenienza si comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori del condominio o di multi-proprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima

senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'ente per rendere la propria risposta.

5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata all'URP del Comune di Budrio mediante consegna diretta o spedizione a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.

Art. 5 – Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del tipo di istanza tra quelle di cui all'art. 3, comma 3;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e del comma 1, l'Ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 6 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c);
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente in quanto l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati sul proprio sito istituzionale ed all'Albo pretorio dell'ente;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 7 – Adempimenti dell'Ufficio

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto emanato da un organo di governo del Comune, se necessario, può richiedere l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello. In alternativa la risposta può essere trasmessa telematicamente tramite PEC qualora il recapito sia indicato nell'istanza.
3. Quando non è possibile fornire risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Unione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti prevista dalla legge e dal presente regolamento.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine previsto, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Art. 8 – Efficacia della risposta fornita dall'Ufficio

1. La risposta dell'Ufficio ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio, comunicata nelle forme di cui all'art. 7, comma 2 e con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
3. Qualora la risposta su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'Ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
5. L'Ufficio è tenuto a dare risposta alla istanza di interpello nel termine previsto. In caso di risposta fornita oltre detto termine oppure di risposta con contenuto difforme da quello espresso in precedenza, l'Ufficio recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. Le risposte alle istanze di interpello di cui al presente regolamento non sono impugnabili.

Titolo III

Autotutela, reclamo e mediazione

Art. 9 – Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 10 – Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 11 – Ipotesi di annullamento d'ufficio

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:
 - errore di persona
 - errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto del tributo
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 12 – Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Art. 13 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:
 - l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
 - vi è pendenza di giudizio;
 - non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 14 – Reclamo e mediazione

1. In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, la struttura deputata all'esame ed alla conseguente gestione del reclamo e della eventuale proposta di mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, è lo stesso Ufficio Tributi del Comune.
2. Il Responsabile dell'Ufficio adotta gli atti organizzativi utili a garantire le condizioni di autonomia nell'esame delle istanze di cui al presente articolo, anche prevedendo l'affidamento a funzionari diversi della responsabilità, di cui all'art. 6 della L. 241/1990, dei due procedimenti di accertamento e di reclamo/mediazione.

Titolo IV

Accertamento con adesione

Art. 15 – Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 16 – Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 17 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art. 16:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art. 18);
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art. 19).

Art. 18 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 19 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art. 16 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 20 – Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 21 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 22 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nelle forme previste dalla legge. La prima rata deve comunque essere versata entro 20 giorni dalla definizione.
4. Forme rateali più favorevoli per il contribuente sono ammesse alle condizioni previste dal successivo Titolo VII.

Art. 23 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 24 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, fatta salva la possibilità di ravvedimento di cui al successivo art. 31, commi 2 e 3.

Titolo V

Compensazioni e altre forme di estinzione dell'obbligazione tributaria

Art. 25 – Ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000, è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi ad entrate tributarie comunali, secondo le norme del presente titolo e con le modalità ed i limiti ivi stabiliti.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
4. La compensazione non è ammessa:
 - nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo;
 - per le somme da ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1010;
 - per le somme che l'ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie;
 - per le entrate comunali che non sono amministrare direttamente dall'Ufficio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 28.

Art. 26 – Compensazione del contribuente

1. Il soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, con esclusione delle ipotesi di cui al comma 4 del precedente articolo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.
4. L'Ufficio istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo ed impregiudicato il potere dell'Ufficio di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l'eventuale recupero.

5. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o di recupero dell'entrata patrimoniale oggetto di compensazione.

Art. 27 – Compensazione dell'ufficio

1. L'Ufficio, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo effettua d'ufficio la compensazione dandone comunicazione al contribuente.
2. In caso di accettazione della proposta, l'Ufficio procede ad effettuare la compensazione ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione e nel rispetto delle procedure contabili.
3. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro della stessa, l'Ufficio può, con apposito provvedimento, sospendere la liquidazione delle somme dovute, nelle more di emissioni degli atti per la riscossione coattiva.

Art. 28 – Compensazione con entrate gestite dal Comune

1. Su richiesta del Comune, l'Ufficio certifica la sussistenza di crediti e/o debiti relativi ad entrate gestite direttamente dallo stesso, al fine di consentire al Comune di effettuarne la compensazione con altre entrate amministrate dallo stesso Comune non rientranti nella competenza dell'Ufficio.

Art. 29 – Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione all'Ufficio entro 60 giorni dall'effettuazione del versamento sul modulo appositamente predisposto dall'Ufficio.

Titolo VI Ravvedimento

Art. 30 – Ravvedimento operoso

1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ferma restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'Ufficio, nei casi ed alle condizioni di seguito indicate:
 - a) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - b) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - c) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - d) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - e) omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre 365 giorni ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 4,29% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - f) omessa dichiarazione e omesso o parziale versamento dell'imposta sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - g) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - h) omessa dichiarazione e omesso o parziale versamento dell'imposta sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il

- versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
- i) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - j) infedele dichiarazione e omesso o parziale versamento dell'imposta sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento dell'imposta dovuta, della sanzione del 5,56% e degli interessi.
 - k) infedele dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,56% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.
2. Il ravvedimento è ammesso anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, con esclusione comunque dei casi in cui sia già stato notificato un atto di accertamento.
 3. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 18 ad iniziativa dell'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona qualora il contribuente versi gli importi indicati entro il termine di comparizione o nell'eventuale termine dilatorio concesso dall'Ufficio.
 4. La sanzione per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è ridotta ad un quinto del minimo edittale.

Art. 31 – Ulteriori condizioni

1. La violazione non è regolarizzabile con il ravvedimento operoso laddove la norma preveda espressamente che la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza entro il termine stabilito.
2. Al fine di sanare la propria posizione, in applicazione di quanto previsto al presente titolo, gli adempimenti dichiarativi e/o di versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi debbono avvenire contestualmente.

Titolo VII Dilazioni e rateizzazioni

Art. 32 – Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il procedimento di concessione di dilazioni e di rateizzazioni per il pagamento delle entrate amministrare dall'Ufficio, di natura tributaria ed extratributaria. Il beneficio del termine è concesso solo qualora al debitore sia stato notificato un atto impositivo o un atto equivalente ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le entrate extratributarie.
2. Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, anche se risultanti da avvisi di accertamento o da atti equivalenti per le entrate extratributarie, le somme dovute in base all'emissione di atti di riscossione coattiva per le quali trovano applicazione le specifiche norme regolamentari.

Art. 33 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di dilazione o di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiore, di norma, a duecento euro, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera dell'Ufficio, previa l'eventuale acquisizione di pareri presso i competenti uffici del Comune.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore. Qualora il debitore sia una persona fisica o una ditta individuale la rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, attestata dal debitore e laddove richiesto dall'Ufficio debitamente documentata.
3. Qualora il debitore sia una persona giuridica (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) o una società di persone, la rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
4. Il Responsabile dell'Ufficio può predisporre apposite linee guida relativamente ai criteri di ammissione ai benefici, alle modalità di definizione dei piani di rateizzazione ed ai controlli sulle condizioni di disagio dichiarate.

Art. 34 – Domanda di dilazione o di rateizzazione

1. La domanda di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio sulla base di quanto indicato all'articolo precedente.
2. E' facoltà dell'Ufficio richiedere al debitore ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

3. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio entro il termine di scadenza dell'adempimento indicato nell'atto per il quale si richiede il beneficio del termine.
4. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, allegando fotocopia del documento di identità.

Art. 35 – Dilazione

1. La dilazione viene concessa procrastinando il termine di versamento dell'intero importo indicato nell'atto a data che deve cadere non oltre sei mesi dalla scadenza originaria.

Art. 36 – Rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti concernenti la stessa tipologia di entrata: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i trentasei mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00. In caso di particolare disagio o difficoltà economico/finanziaria, opportunamente documentata, o qualora l'importo da versare sia particolarmente alto in relazione alla capacità economica del debitore, la durata del piano rateale può arrivare a settantadue mesi e la rata mensile può essere ridotta fino ad euro 30,00.
4. Fermi restando i periodi massimi e gli importi minimi indicati al comma precedente, i piani di rateizzazione possono prevedere cadenze di versamento bimestrali o con periodicità superiore.
5. Compatibilmente con gli interventi tecnici necessari per l'attivazione del servizio, la modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto in conto corrente. A tal fine il richiedente è tenuto a presentare apposito mandato SEPA Direct Debit sottoscritto e completo delle informazioni necessarie per il buon fine dell'addebito.
6. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate o viene comunque versato un acconto nella misura fissata dall'Ufficio. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

7. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
8. Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 37 – Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aumentato di 2 punti percentuali per i piani oltre 12 mesi e di 0,5 punti percentuali per i piani entro 12 mesi.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

Art. 38 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, l'Ufficio adotta il provvedimento di concessione della dilazione o della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il termine dilatorio o il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Art. 39 – Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Titolo VIII

Sanzioni tributarie

Art. 40 – Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile del tributo, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione al successivo articolo 43.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Art. 41– Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
 - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento di cui al precedente Titolo VI;
 - aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
 - riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
 - applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art. 42 – Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto dei principi generali e delle modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura minima e con il minimo del dovuto, se previsto, stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.
4. Sono fatte salve le riduzioni disciplinate al titolo IV (Accertamento con adesione) ed al titolo VI (Ravvedimento operoso).
5. Per l'omissione o l'errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nonché la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.

Titolo IX
Sanzioni per entrate extratributarie

Art. 43 – Sanzioni relative al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali relativi alla disciplina del COSAP, con l'eccezione di cui al successivo comma 5, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,65 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque del massimo edittale di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 (omesso pagamento del canone alla scadenza) si applicano le norme di cui al Titolo VI del presente regolamento in materia di ravvedimento operoso con riferimento ai casi di omesso o parziale versamento dell'imposta. Ai fini di quanto previsto dall'art. 31, comma 2 la violazione si considera già constatata quando il concessionario dell'occupazione abbia già ricevuto apposita lettera di sollecito.
4. L'Ufficio o, se presente, il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico, irrogano – nell'atto di sollecito o mediante apposito provvedimento distintamente notificato- le sanzioni relative alla violazione delle norme regolamentari che disciplinano il versamento del canone di occupazione suolo pubblico.
5. Per le occupazioni abusive si applica quanto previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97 come modificato dalla Legge 448/98 cioè un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Titolo X
Disposizioni finali

Art. 44 – Modalità di versamento I.U.C. relativa ad atto di accertamento

1. Il versamento della I.U.C. (composta da I.M.U., T.A.R.I. e T.A.S.I.) quantificata in atto di accertamento – non disciplinato dall'art. 1, comma 688 della Legge 147/13- può essere effettuata con apposito bollettino postale o tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale.

Art. 45 – Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del Comune in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.